

**LE.SE. LEGNAGO SERVIZI S.P.A.**

**AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE  
DI LEGNAGO SERVIZI S.P.A E D.R.V. S.r.l.**

**CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI**

**SOMMARIO**

Art. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO

Art. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Art. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 5 – REFERENTE DEL SERVIZIO

Art. 6 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Art. 7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO.

Art. 8 - OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO

Art. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Art. 10 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA

Art. 12 – SUBAPPALTO

Art. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 14 – INADEMPIMENTI E PENALITA'

Art. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO

Art. 16 – RECESSO

Art. 17 – CONTROVERSIE

Art. 18 – CONTRATTO ED ONERI

Art. 19 - CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PATTO DI INTEGRITÀ

Art. 20 – NORME DI RINVIO

Art. 21 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Art. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

\*\*\*\*\*

#### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente appalto ha per oggetto la prestazione del servizio di brokeraggio assicurativo da gestire, separatamente, a favore di Legnago Servizi S.p.A. e della società partecipata D.R.V. S.r.l.(nel proseguio per brevità la “Società”) da svolgersi con le modalità ed alle condizioni descritte nel presente capitolato e nel rispetto delle disposizioni fissate dal D. Lgs. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private).

Il servizio sarà affidato direttamente, previa indagine di mercato per verificare l'esistenza di operatori economici qualificati, interessati alla prestazione del servizio nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 76/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 ed in deroga all'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 2 – DURATA DEL SERVIZIO**

Il servizio avrà decorrenza dal 01.02.2022 al 31.01.2027.

Dalla data di decorrenza del servizio il broker affidatario dovrà assicurare la completa gestione del programma assicurativo di Legnago Servizi S.p.A. e D.R.V. S.r.l., con le modalità operative indicate nel presente capitolato e nei contratti che verranno stipulati e gestiti separatamente da ciascuna delle due società. Dovrà inoltre collaborare con gli attuali assicuratori per il pieno e completo passaggio delle competenze. In caso di scadenza naturale o anticipata del servizio, il broker, su richiesta della Società, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre 3 (tre) mesi al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo broker.

Il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al R.U.I. di cui al D. Lgs. 209/2005. La Società si riserva la facoltà di disdire il servizio in qualsiasi momento senza alcun onere, se non quello del preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

#### **ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO**

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per la Società alcun onere né presente né futuro per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del broker sarà remunerata, secondo

la consolidata consuetudine di mercato, dalla Compagnie di assicurazione con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi della Società.

Attualmente le polizze in corso sono le seguenti:

TIPO DI POLIZZA	COMPAGNIA	SCADENZA	IMPORTO ANNUO DEL PREMIO (lordo)
<b>LEGNAGO SERVIZI S.p.A.</b>			
Spese legali	ITAS MUTUA	31/12/2021	€ 4.900,01
Infortuni	ITAS MUTUA	31/12/2021	€ 620,00
D&O	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	01/01/2022	€ 7.775,10
All Risks danni diretti	ITAS MUTUA	31/12/2021	€ 30.234,00
RCT/RCO	ITAS MUTUA	31/12/2021	€ 9.500,00
RC Patrimoniale	LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA	31/12/2021	€ 5.853,49
RC Inquinamento	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	31/12/2021	€ 23.454,71
RCA/Inc./Furto	AXA ASS.NI S.p.A.	31/12/2021	€ 9.861,00
<b>TOTALE LEGNAGO SERVIZI S.p.A</b>			<b>€ 92.198,31</b>
<b>D.R.V. S.r.l.</b>			
RC Inquinamento	HDI GLOBAL SE	31/12/2021	€ 6.502,47
D&O	CHUBB EUROPEAN GROUP SE	01/01/2022	€ 4.523,25
All Risks danni diretti/indiretti	ITAS MUTUA	31/12/2021	€ 19.729,00
RCT/RCO	ITAS MUTUA	31/12/2021	€ 6.500,00
RC Prodotti	ITALIANA ASS.NI	31/12/2021	€ 1.800,00
<b>TOTALE D.R.V. S.r.l.</b>			<b>€ 39.054,72</b>

Gli importi sopra riportati non comprendono eventuali regolazioni finali e/o franchigie. Sulla base del monte premi suindicato ed al solo fine della corretta applicazione delle procedure selettive, il valore dell'affidamento è stimato in circa € 16.400,00 all'anno, ovvero circa € 82.000,00 per l'intera durata dell'appalto, calcolato applicando, sul totale dei premi imponibili pagati dalla Società per le polizze in corso, l'aliquota media del 15%.

Trattandosi di servizio di carattere intellettuale, per il presente affidamento, non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D. Lgs. 81/2008 e conseguentemente

l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali, è pari a e 0,00(zero). Non viene, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.

Sarà onere del broker affidatario predisporre adeguata clausola, da inserire nei contratti assicurativi che saranno stipulati dalla Società, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. Il compenso percepito dal broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'impresa di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per la Società.

Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami RCA e non RCA, verrà riportato ed esposto nella "clausola broker" di cui sopra, contenuta nei capitolati di gara per la stipulazione delle polizze assicurative. Tale remunerazione è determinata sulla base delle percentuali di provvigione dichiarate nel Modello B compilato e presentato dal broker.

#### **ART. 4 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO.**

Il broker affidatario si impegna a fornire alla Società supporto completo in materia assicurativa ed in particolare le seguenti prestazioni e servizi, indicati in via principale e non esaustiva:

1. Individuazione, analisi e valutazione dei rischi attinenti alla specifica attività della Società;
2. Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti con impostazione di una proposta di programma assicurativo personalizzata e finalizzata alla ottimizzazione delle coperture assicurative ed al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla limitazione dei costi a carico della Società;
3. Costante monitoraggio del programma assicurativo in maniera da garantire un costante ed adeguato livello di efficienza che preveda, nella dinamica dell'equilibrio tra costi e benefici, anche la predisposizione di proposte di aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo o di nuove esigenze della Società o di modifiche legislative;
4. Effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle condizioni economiche praticate per le diverse tipologie contrattuali di polizza;
5. Redazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative ed assistenza nello svolgimento delle procedure di gara e nella valutazione delle offerte pervenute;
6. Assistenza nella gestione tecnica ed amministrativa dei contratti assicurativi e dei relativi adempimenti contrattuali (segnalazione degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze, controllo sulla corretta emissione delle polizze e delle appendici,

segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti, pagamento dei premi, comunicazione dati di regolazione, appendici, variazione dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, etc.);

7. Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi riferiti alle polizze assicurative della Società (compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di affidamento del servizio) ed analisi delle eventuali eccezioni mosse dalle Compagnie assicurative in ordine alla risarcibilità del danno nonché verifica sulla corretta applicazione di eventuali scoperti o franchigie. L'assistenza comprende la gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio ed evento, in modo da minimizzare i tempi di liquidazione da parte delle Compagnie di assicurazione, nonché la periodica consegna di reports sull'andamento dei sinistri che contengano, oltre alla specificazione dello stato di ciascuna pratica presso la rispettiva Compagnia, anche una interpretazione dei fenomeni di sinistrosità verificatisi, le conseguenti valutazioni tecniche e le proposte operative/strategie da adottare;
8. Resa di pareri, assistenza e consulenza, anche presso la sede centrale della Società su ogni questione che possa avere attinenza alla materia assicurativa e che possa riguardare l'attività della società;
9. Realizzazione di corsi di formazione per il personale della Società in materia assicurativa, secondo un programma proposto e concordato con la stessa, nonché inviti gratuiti a convegni organizzati o tenuti dal broker in collaborazione con terzi; comunicazione di informative al personale della Società sui rapporti tra rischi e coperture assicurative e più in generale sulle eventuali novità normative intervenute in tema di assicurazioni.

Ad integrazione delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, il broker affidatario sarà, inoltre, vincolato al rispetto di quanto contenuto nel contratto, con particolare riferimento alla struttura organizzativa, che dovrà essere tale da assicurare il costante e rapido collegamento con la società ed un elevato livello di prestazione del servizio.

Il broker dovrà essere dotato di un sistema informatizzato di gestione delle polizze della società, il cui accesso dovrà essere messo a disposizione attraverso apposita User ID e Password alla società stessa al fine di consentirgli un agevole e costante monitoraggio della sua posizione assicurativa.

Il broker affidatario espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, in numero adeguato da assicurare sempre una puntuale assistenza alla Società. E' prevista anche la presenza in numero illimitato del broker referente presso la sede su richiesta della Società o del broker stesso.

I tempi di evasione delle richieste dovranno essere particolarmente soddisfacenti. In particolare dovranno essere rilasciati;

- in tempo reale i pareri telefonici riguardanti le coperture in corso e lo stato di sinistri;
- entro 2 (due) giorni lavorativi pareri e informazioni scritte via e-mail o PEC che possano essere rilasciati direttamente dagli stessi operatori del broker affidatario;
- entro 3 (tre) giorni lavorativi al massimo, i pareri che richiedono la consulenza di operatori esterni al broker affidatario.

Sarà onere del broker affidatario ricercare in fase di subentro, tutta la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno della Società di mettere a disposizione i testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

Il broker affidatario non assumerà alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti della Società, né potrà impegnarla in alcun modo, se non preventivamente autorizzato.

Resteranno in capo alla Società l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta dei contraenti, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette e/o l'esecuzione di altre operazioni modificative dei contratti sottoscritti con le Compagnie.

Il broker affidatario è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

#### **ART. 5 – REFERENTE DEL SERVIZIO.**

Il broker affidatario dovrà individuare e comunicare la struttura di riferimento, all'interno della quale dovrà designare un proprio incaricato, in possesso di adeguati requisiti professionali ed adeguata esperienza lavorativa, quale "Referente del Servizio" per il servizio oggetto del presente affidamento.

Il Referente del Servizio dovrà essere iscritto nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi istituito dal D. Lgs. 209/2005.

Il Referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero verificarsi e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dalla Società, garantendo, se richiesto, la necessaria presenza presso la sede della stessa.

All'avvio del servizio, il Referente dovrà comunicare tempestivamente i recapiti per il proprio reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica) e, in caso di assenza, dovrà individuare un adeguato sostituto.

#### **ART. 6 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

Il broker affidatario svolgerà il servizio nell'interesse della Società, osservando tutte le indicazioni e richieste che la stessa fornirà. La Società è libera di accettare in tutto o in parte le proposte.

Il broker affidatario è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; egli non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto della Società; egli dovrà osservare l'obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari alla Società.

Il broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso la Società ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Sono a carico del broker affidatario:

- tutte le spese ed oneri accessori per l'espletamento del servizio;
- i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

La Società si impegna a rendere noto, in caso di procedure di reperimento delle coperture assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al broker, il quale sarà il soggetto deputato a rapportarsi con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti stessi.

La Società si impegna, altresì, a fornire la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo dell'attività riguardante il servizio affidato.

#### **ART. 7 – OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE IMPIEGATO**

Nell'esecuzione del servizio in oggetto, il broker si impegna ad osservare ed applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, nazionale e locale, per i dipendenti delle imprese del settore, in vigore nel tempo e luogo in cui si svolgerà l'affidamento.

Al personale impiegato, dovranno, inoltre, essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari sia per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni.

#### **ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI**

La Società provvederà al pagamento dei premi assicurativi dovuti alla Compagnie tramite il broker. La corresponsione al broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per la Società. Non saranno imputabili alla Società gli effetti di eventuali ritardati pagamenti alla Compagnie assicuratrici effettuati dal broker.

Il broker si impegna a trasmettere alla Società gli originali delle polizze, le appendici e le relative quietanze emesse dalle Compagnie di assicurazione.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine di scadenza indicato nella polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

#### **ART. 9 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.

In caso di inadempimento agli obblighi di cui al sopracitato articolo, il presente affidamento si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 10 – RESPONSABILITA' DEL BROKER E POLIZZA ASSICURATIVA**

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alla Società. Il broker è altresì responsabile, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa di Organi/Dirigenti/Funzionari della Società.

Il broker risponde altresì dei danni causati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato purchè derivanti da comportamento, o da negligenza riscontrati durante la vigenza dello stesso.

Prima della stipula del contratto o della data di decorrenza dell'affidamento del servizio in caso di esecuzione anticipata, il broker dovrà produrre copia della polizza di R.C. Professionale così come prevista dal D. Lgs. 209/2005 e sarà tenuto a comunicare ogni eventuale variazione successiva.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale del servizio e dovrà avere un massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per ciascun sinistro e non inferiore all'importo di € 2.000.000,00 all'anno globalmente per tutti i sinistri.

#### **ART. 11 – SUBAPPALTO**

Il subappalto è ammesso a condizione che le imprese concorrenti indichino in offerta le parti



dell'appalto eventualmente da subappaltare a terzi, nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii

#### **ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' fatto espresso e assoluto divieto al broker affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto. Nei casi di cessione, trasferimento, trasformazione, fusione o scissione dell'impresa troverà applicazione il disposto dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016.

#### **ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA.**

A garanzia dell'esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, il broker affidatario si impegna a costituire, prima della stipula del contratto o dell'avvio anticipato del servizio, una cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 di ammontare pari al 10% dell'importo del servizio oggetto di contratto, determinato in accordo alle previsioni dell'art. 3 del Capitolato con l'applicazione delle provvigioni offerte e con validità temporale pari alla durata del contratto ed efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Società che verrà rilasciata entro 6 mesi dalla conclusione del servizio con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

Il broker affidatario è tenuto entro 10 giorni lavorativi, a reintegrare il valore originario della cauzione ogni volta questa venga escussa, totalmente o parzialmente, per disposizione della Società.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta della Società, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del broker, di documento, in originale o in copia autenticata, attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente.

#### **ART. 14 – INADEMPIMENTI E PENALITA'**

Il mancato adempimento delle prestazioni previste dal presente capitolato e dal contratto comporterà l'applicazione di una penale a carico del broker affidatario determinata in € 50,00

(cinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini temporali indicati nel capitolato o rispetto a termini di risposta/adempimento fissati in apposite richieste della Società.

Deve intendersi quale ritardo anche l'ipotesi di servizio reso in modo parziale o difforme dalle condizioni contrattuali. In tale caso la penale sarà applicata sino a quando i servizi non vengano resi in modo conforme al capitolato e al contratto.

Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali e la conseguente applicazione delle penalità verrà notificato al broker a mezzo PEC, fissando un termine per la produzione di eventuali controdeduzioni.

Decorso il tempo assegnato senza che il broker abbia prodotto opposizione, oppure nel caso che le giustificazioni addotte non vengano accolte, si procederà alla quantificazione dell'importo della sanzione che verrà addebitato sulla cauzione definitiva, che dovrà essere immediatamente reintegrata.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto per la Società di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni e non esonera in nessun caso il broker dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l'insorgere dell'obbligo al pagamento della penale medesima.

#### **ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE IN DANNO**

La Società potrà procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione nonché ai sensi degli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, in caso di inadempimento da parte del broker degli obblighi contrattuali posti a suo carico.

Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile, al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, alla data stabilita;
- b) mancata copertura assicurativa di cui all'art. 10 del presente capitolato;
- c) violazione del divieto di cedere o subappaltare, anche parzialmente, il contratto;
- d) mancato reintegro della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 giorni solari consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Società;
- e) inosservanza agli obblighi della tracciabilità di cui all'art. 3 della L. 136/2010;
- f) applicazione, nel corso del contratto, di penali per mancato rispetto degli obblighi contrattuali per un importo superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- g) violazione dell'obbligo di riservatezza imposto dal presente capitolato;
- h) perdita dei requisiti generali e di idoneità professionale;
- i) l'inosservanza dei principi e valori contenuti nel Codice Etico e nel Patto d'Integrità

adottati dalla Società;

- j) ogni ipotesi per la quale la Società ritenga che non sussistano più i presupposti fiduciari e le condizioni ottimali per la prosecuzione del rapporto contrattuale.

Il servizio cesserà di produrre effetti automaticamente ed immediatamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al R.U.I. di cui al D. Lgs. 209/2005, oppure nel caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere da parte del broker affidatario.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, la Società avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo il diritto al risarcimento del maggior danno.

L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali del broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

#### **ART. 16 – RECESSO**

Solo alla Società è attribuita la facoltà di recesso unilaterale da esercitarsi, nel corso del periodo di durata del contratto, a seguito di sopravvenute disposizioni normative in materia o per ragioni di pubblico interesse.

#### **ART. 17 – CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra la Società e il broker affidatario e che non si siano potute definire in via amministrativa, verranno deferite al giudice ordinario.

Foro territorialmente competente sarà quello di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 18 – CONTRATTO ED ONERI**

Il contratto di affidamento del servizio in oggetto sarà stipulato in forma di scrittura privata semplice in formato elettronico; pertanto il broker dovrà essere dotato di firma digitale.

Nel contratto saranno richiamati i contenuti del presente capitolato.

Tutti gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula di tale contratto, comprese le spese di bollo, saranno a carico del broker affidatario. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso.

La Società si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio al servizio con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

#### **ART. 19 – CODICE ETICO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, PATTO DI INTEGRITÀ**

La Società si è dotata di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo per prevenire e contrastare la commissione dei reati presupposto della responsabilità amministrativa ex

decreto legislativo n. 231/2001 e i fenomeni corruttivi e di mala gestio ex legge n. 190/2012. La Società nello svolgimento della propria attività e nella gestione dei propri rapporti si riferisce ai principi contenuti nel proprio Codice Etico; tale codice è pubblicato e disponibile on line sul sito internet di Legnago Servizi S.p.A. all'indirizzo <https://www.lesespa.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>.

I Fornitori della Società devono peraltro rispettare i principi contenuti nel Codice Etico.

Tutto ciò premesso il broker affidatario si impegna a:

- rispettare i principi e i valori contenuti nel Codice Etico e il Patto d'Integrità che farà parte integrante del contratto;
- non tenere comportamenti e/o compiere od omettere atti in modo tale da indurre dipendenti e/o collaboratori della Società a violare i principi del Codice Etico e del Patto di Integrità.

L'inosservanza di tali impegni da parte del broker affidatario costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima la Società a risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., salvo il diritto di risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento.

#### **ART. 20 – NORME DI RINVIO**

Per quanto non previsto nel presente capitolato si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

#### **ART. 21 – RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI**

Il broker affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi a quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il soggetto aggiudicatario sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dovute.

Il broker affidatario è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Società ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il broker affidatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Società.

## ART. 22 – TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, con riferimento alle attività di trattamento dati relativi alla presente procedura di gara, raccolti presso l'interessato, è necessario fornire le seguenti informazioni:

a. **Titolare del trattamento** è Legnago Servizi S.p.A. con sede legale in località Torretta – 37045 Legnago (VR) e sede amministrativa in Via Pasubio, n.14/a - 37045 Legnago (VR) – Tel. 0442605311 – e-mail [legnago.servizi@lesespa.it](mailto:legnago.servizi@lesespa.it)– PEC [lese@pec.lesespa.it](mailto:lese@pec.lesespa.it)

**b. Finalità e base giuridica**

I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: adempimenti connessi all'affidamento e alla gestione del contratto per le attività in oggetto nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e dai Regolamenti della Società;

**c. Oggetto dell'attività di trattamento**

Il trattamento riguarda le seguenti categorie di attività di trattamento: acquisizione dei dati personali, anche particolari quali i dati giudiziari, di persone fisiche in osservanza del D. Lgs. 50/2016 e della normativa antimafia; i dati possono essere trasmessi ad altri soggetti nel caso di accesso agli atti, di controversie giudiziarie, di verifiche su dati autocertificati e di trasmissione di dati ad autorità esterne in osservanza di disposizioni normative generali;

**d. Modalità di trattamento**

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati al Capo III dello stesso Regolamento. Il trattamento è effettuato con modalità informatiche e cartacee e comprende le operazioni o complesso di operazioni necessarie per il perseguimento delle finalità di cui al precedente punto, senza profilazione dei dati;

**e. Misure di sicurezza**

I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure;

**f. Comunicazione e diffusione**

I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o contrattuali, quali ad esempio: Enti di previdenza e assistenza, Amministrazione Finanziaria e Istituti di

Credito per i pagamenti, consulenti e collaboratori, uffici giudiziari e possono essere comunicati anche ai partecipanti alla procedura. Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'affidamento saranno diffusi tramite i siti internet [www.lesespa.it](http://www.lesespa.it) e <https://appalti.lesespa.it/PortaleAppalti>. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (D.Lgs. n.33/2013 nonché art. 29 D.Lgs. n.50/2016), il concorrente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet [www.lesespa.it](http://www.lesespa.it), sezione "Amministrazione Trasparente". I dati pertanto potranno essere resi accessibili per le finalità di cui sopra a dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di incaricati e/o responsabili interni/esterni del trattamento e/o amministratori di sistema;

**g. Periodo di conservazione dei dati**

Salvi gli obblighi di legge, i dati personali saranno trattati per il periodo necessario a conseguire le finalità per cui sono raccolti. Tuttavia la Società potrà continuare a conservare i dati per un periodo superiore, al fine di poter gestire eventuali contestazioni relative al rapporto instaurato;

**h. Diritti dell'interessato**

Gli interessati possono far valere i propri diritti come espressi agli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 2016/679 e per l'effetto:

- Ottenere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- Revocare il consenso, qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- Proporre un eventuale reclamo all'Autorità di Controllo Italiana – Garante per la protezione dei dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

**i. Obbligo di comunicazione dei dati personali**

In base all'art. 13 comma 2 lett. e) del Regolamento UE 2016/679, la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per la partecipazione alla procedura in oggetto ed è un requisito necessario per la conclusione del contratto. La mancata comunicazione dei dati, pertanto, comporta l'esclusione dalla procedura o l'impossibilità di stipulare il contratto in caso di aggiudicazione.